

177438

Leggi - Parte 1 - Anno 2016

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 9 marzo 2016, n. 2

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.

Continua ➤➤➤

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 , n. 2

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012

INDICE

Capo I - Procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici
- Art. 3 - Centralità della progettazione
- Art. 4 - Ruolo della Provincia
- Art. 5 - Ambito di applicazione
- Art. 6 - Stima del valore degli appalti o delle concessioni
- Art. 7 - Suddivisione degli appalti in lotti
- Art. 8 - Consultazioni preliminari di mercato
- Art. 9 - Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni
- Art. 10 - Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria
- Art. 11 - Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria
- Art. 12 - Concorsi di progettazione
- Art. 13 - Pubblicazione dei bandi di gara
- Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti
- Art. 15 - Criteri di selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara
- Art. 16 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 17 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 18 - Termini delle procedure di appalto e di concessione
- Art. 19 - Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e di forniture
- Art. 20 - Avvalimento
- Art. 21 - Composizione delle commissioni tecniche
- Art. 22 - Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare

Art. 23 - Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

Art. 24 - Motivi di esclusione

Art. 25 - Informazione dei candidati e degli offerenti

Art. 26 - Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

Art. 27 - Modifica dei contratti durante il periodo di validità

Art. 28 - Finanza di progetto nei servizi

Art. 29 - Appalti e concessioni riservati

Art. 30 - Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici

Art. 31 - Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare

Art. 32 - Clausole sociali

Art. 33 - Verifica della correttezza delle retribuzioni

Capo II - Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 36 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 37 - Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 38 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 40 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 41 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 43 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 44 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 46 - Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 47 - Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 50 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 51 - Modificazione dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 52 - Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 53 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 54 - Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 55 - Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 56 - Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 57 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 58 - Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 59 - Modificazioni dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 60 - Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 61 - Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 62 - Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 63 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 64 - Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 65 - Modificazione dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 66 - Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Capo III - Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

Art. 67 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

- 3 -

Art. 68 - *Modificazione dell'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

Art. 69 - *Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

Art. 70 - *Modificazione dell'articolo 53 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

Capo IV - *Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 71 - *Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'energia 2012*

Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 72 - *Abrogazioni*

Art. 73 - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 74 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

- 4 -

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Art. 2

Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. A tal fine, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la quantità minima di servizi e di forniture acquisita dalla Provincia con ricorso a tali operatori. Tale quantità è definita percentualmente e su base triennale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce modalità idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione medesima e, a tal fine, prevede anche idonee modalità di programmazione, di verifica e di monitoraggio degli acquisti previsti da questo articolo.

Art. 3

Centralità della progettazione

1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi dell'articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione.

2. Si definisce minima unità autonoma e funzionale un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o concessioni di lavori, dall'acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o concessioni di servizi, o da altre forniture, nel caso di appalti di forniture, e la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità delle opere pubbliche, anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, valorizzando l'elemento architettonico.

Art. 4

Ruolo della Provincia

1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche

attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e a tal fine, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge. Queste deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).

2. Per i fini del comma 1 la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida da essa adottate in materia di contratti pubblici. La violazione di queste condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

Art. 5

Ambito di applicazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono:

- a) la Provincia autonoma di Trento;
- b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
- c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma.

2. Questa legge e la restante normativa provinciale in materia di lavori, servizi e forniture si applicano anche ai seguenti appalti realizzati da soggetti diversi da quelli individuati nel comma 1:

- a) lavori d'importo stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando si tratta dei lavori di genio civile indicati nell'allegato II della direttiva 2014/24/UE o di lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi;
- b) lavori d'importo stimato complessivo, al netto dell'IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- c) servizi e forniture d'importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando questi servizi e forniture sono connessi a lavori indicati nella lettera a).

3. Questa legge e la normativa provinciale in materia di lavori pubblici si applicano anche ai lavori che sono realizzati da soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. In questa legge si intende per:

- a) "procedure aperte", le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Tra le procedure aperte rientrano, tra l'altro, la procedura aperta prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l'asta pubblica prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- b) "procedure ristrette", le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Nella procedura ristretta sono incluse, tra l'altro, la licitazione prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la licitazione privata e l'appalto-concorso previsti dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- c) "procedure negoziate", le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Nella procedura negoziata sono incluse la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la trattativa privata, anche nella forma di trattativa diretta, prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990. La trattativa privata è considerata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Art. 6

Stima del valore degli appalti o delle concessioni

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non va fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della legge. Un appalto non va frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

3. Il valore stimato dell'appalto, indipendentemente dal momento in cui la stima è stata fatta, deve risultare valido, ai sensi della normativa vigente, al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, quando non è prevista un'indizione di gara, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento.

4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

5. Nel caso di partenariati per l'innovazione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgono in tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

6. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori e del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, in alternativa:

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel

corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore a dodici mesi.

8. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o non determinabile, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

9. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

- a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione.

10. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo per l'intera loro durata;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

11. Per le concessioni d'importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE.

Art. 7

Suddivisione degli appalti in lotti

1. Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

2. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria la suddivisione in lotti è obbligatoria. Se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice non suddivide l'appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.

3. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l'appalto in lotti quando ciò

è possibile e risulta economicamente conveniente. Nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre l'amministrazione aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

4. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 6 l'amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso.

5. Quando il valore stimato complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori;
- b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

6. Negli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

8. Quando è possibile presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente. A tal fine il numero massimo di lotti per offerente è indicato nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici, inoltre, indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per individuare quali lotti aggiudicare all'offerente, quando l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporta che all'offerente dovrebbero essere aggiudicati lotti in un numero superiore al massimo.

9. Nei progetti di lavori le spese in economia previste nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione riguardano lavorazioni non progettualizzabili e non sono considerate lotti.

Art. 8

Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l'acquisizione di proposte o osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Le proposte o osservazioni possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino la violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo i servizi di architettura e ingegneria.

Art. 9

Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni

1. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono un'idonea registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest'articolo. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici nei seguenti casi:

- a) quando, a causa della natura specialistica del contratto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede strumenti, dispositivi o formati di file che non sono al momento disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
- b) quando i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file non gestibili mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili o protetti da licenza di proprietà esclusiva e che non è possibile mettere a disposizione perché siano scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) quando l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede programmi o attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili per le amministrazioni aggiudicatrici;
- d) quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non è possibile trasmettere per mezzo di strumenti elettronici.

3. Nei casi individuati dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici individuano le modalità di comunicazione privilegiando, comunque, il ricorso, anche solo parziale, ai mezzi di comunicazione elettronici.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici quando l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici o per proteggere informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello di protezione talmente elevato da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici generalmente a disposizione degli operatori economici o che è possibile mettere loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso, ai sensi del comma 8.

5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono il ricorso a mezzi di comunicazione elettronici motivano questa scelta nel provvedimento a contrarre, con riferimento alle condizioni previste dai commi 2 e 4.

6. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni attraverso l'uso di mezzi elettronici le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che siano mantenute l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronici l'amministrazione aggiudicatrice richiede un livello di sicurezza adeguato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. Per i contratti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In questi casi le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto dal comma 8, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, se necessario, possono prevedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, se offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni quando, per esempio:

- a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato VIII della direttiva 2014/24/UE, o dalla data d'invio dell'invito a presentare un'offerta. Il testo dell'avviso o dell'invito a presentare un'offerta indica l'indirizzo internet presso il quale questi strumenti e dispositivi sono accessibili;
- b) assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro termini pertinenti, sempreché la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on line;
- c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

9. Agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e le relative disposizioni di attuazione ed esecuzione.

Art. 10

Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.

2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
- b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.

3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.

4. La progettazione definitiva è affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. La decisione di affidare separatamente questi livelli di progettazione è motivata dall'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il valore stimato, relativo all'insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l'individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se queste prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi. L'intenzione dell'amministrazione di affidare ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo.

6. Per l'individuazione del contraente negli affidamenti d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale, indipendentemente dal periodo in cui

sono state rese.

7. Per gli affidamenti di contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria i soggetti invitati devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e non devono ricorrere all'avvalimento.

8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.

Art. 11

Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. L'amministrazione verifica la rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate, in particolare con riferimento all'impiego, da parte del contraente, delle risorse umane qualificate dedicate alla progettazione.

2. I contratti per gli incarichi di progettazione prevedono delle fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione. Queste verifiche sono svolte dal responsabile del procedimento. Se l'amministrazione richiede al contraente l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se le modifiche non conseguono a prescrizioni che, secondo quanto previsto dal contratto, costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
- b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.

Art. 12

Concorsi di progettazione

1. Quando la progettazione riguarda lavori, servizi o forniture di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo o tecnologico, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione individua anche la procedura per lo svolgimento dei concorsi di progettazione per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, nel rispetto del diritto europeo, e per importi inferiori a tale soglia e i casi in cui il concorso di progettazione non si applica.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per stimolare le categorie professionali ad approfondire la conoscenza di soluzioni innovative, di maggiore economicità e di particolare pregio architettonico, tecnico e d'inserimento ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice utilizza lo strumento del concorso di progettazione, con riferimento agli appalti e alle concessioni di lavori:

- a) quando l'importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, supera la soglia comunitaria, e la progettazione riguarda edifici pubblici;
- b) quando l'importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, non supera la soglia comunitaria e la progettazione riguarda la nuova realizzazione o l'ampliamento di edifici scolastici i cui

lavori a base d'asta risultano superiori a 1.500.000 euro.

3. Il bando di gara prevede l'affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari, e dispone il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica relativi all'importo complessivo dei livelli progettuali da sviluppare. L'affidamento diretto al vincitore della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari è effettuato se permane il possesso dei requisiti previsti dal bando e dichiarati dal vincitore.

4. Il bando di gara stabilisce la quantificazione del premio e del corrispettivo per i livelli di progettazione successivi al progetto preliminare, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. L'ammontare complessivo dei premi da assegnare al vincitore del concorso e ai concorrenti ritenuti meritevoli non supera l'importo presunto della progettazione preliminare. Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore.

Art. 13

Pubblicazione dei bandi di gara

1. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e l'avviso di modifica della concessione, previsto dall'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE, sono pubblicati secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE.

2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1, indipendentemente dall'importo dell'affidamento, sul sito internet dell'APAC assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale.

Art. 14

Partecipazione precedente di candidati o di offerenti

1. Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

2. Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

3. Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.

Art. 15***Criteri di selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara***

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione dei concorrenti, il regolamento di attuazione di questa legge può individuare gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 17, comma 5, che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano per la selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara.

Art. 16***Criteri di aggiudicazione***

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
- b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica, fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato dall'amministrazione non è superiore a quello stabilito dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. I servizi e le forniture d'interesse provinciale diversi da quelli previsti dal comma 2 possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso se ciò è giustificato in considerazione dell'esiguità dei profili qualitativi valutabili.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.

6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 17***Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa***

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di

taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcina in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;

- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
- t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti.

Art. 18

Termini delle procedure di appalto e di concessione

1. Per rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure di affidamento devono essere quanto più brevi possibili, senza però creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici. I commi 4 e 5 di questo articolo e i principi desumibili dal comma 3 si applicano a tutte le procedure di affidamento,

indipendentemente dall'importo.

2. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti, per gli appalti, dalla direttiva 2014/24/UE e, per le concessioni, dalla direttiva 2014/23/UE. Per le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici applicano tempi non superiori a quelli minimi eventualmente previsti dalla normativa statale. Sono fatti salvi i casi particolari in cui la complessità del contratto da affidare e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi.

3. Nelle procedure di affidamento d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte per consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite dall'amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata per l'aggiudicazione di un appalto, per motivi di urgenza ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, il termine è di quattro giorni;
- b) se l'amministrazione aggiudicatrice apporta modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante le amministrazioni aggiudicatrici non prorogano le scadenze.

5. Il termine assegnato alla commissione tecnica per l'espletamento delle attività di sua competenza corrisponde al tempo concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima. Il termine può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi.

Art. 19

Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e di forniture

1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici, cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

Art. 20 *Avvalimento*

1. L'operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.

2. I requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali, ai sensi dell'allegato XII, parte II, lettera f), della direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui questi requisiti sono richiesti.

3. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari presentando una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesti l'impegno di quest'ultima a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

4. Quando l'operatore economico si avvale di un'impresa ausiliaria con riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto, o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati, gli altri requisiti eventualmente richiesti all'impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'effettivo impiego, nell'esecuzione del contratto, dei beni, dei mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria, cui è vietato ottenerli con ricorso ad altri soggetti.

5. Agli operatori economici è vietato avvalersi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di altri soggetti in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.

6. Ai fini della stipulazione del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento.

Art. 21 *Composizione delle commissioni tecniche*

1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche diversi dal presidente la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale.

3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell'elenco.

4. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

5. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile e tutte le altre cause di astensione individuate dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici.

6. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e provate, il responsabile del procedimento sceglie dall'elenco telematico i componenti diversi dal presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione può disciplinare i compensi e i rimborsi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice e individuare i compensi massimi di tali commissari.

Art. 22

Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare

1. Per semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e diminuire il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici non verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici nel corso delle procedure di gara, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 24 e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario.

3. Nelle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta, le amministrazioni aggiudicatrici verificano, in sede di offerta, il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara in capo agli offerenti, con le modalità di cui al comma 2.

4. Per la partecipazione alle procedure, l'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale, specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito, e allega la documentazione prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 20 è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 24 sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

5. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici individuano modalità semplificate per le dichiarazioni previste da questo articolo. Resta ferma la possibilità per l'operatore di utilizzare il DGUE.

6. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il soccorso istruttorio nei casi previsti dall'articolo 23.

7. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici annullano l'aggiudicazione, procedono all'escussione della

garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, e alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi. Le amministrazioni aggiudicatrici non procedono alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta.

8. A seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, le amministrazioni aggiudicatrici verificano a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste dal comma 2. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi.

9. L'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Art. 23

Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

1. Nei casi di mancanza, d'incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione. In caso d'inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione intervenuta dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.

Art. 24

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità

dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Art. 25

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o della concessione o all'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto o una concessione per il quale è stata indetta una gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica:

- a) a ogni candidato escluso, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall'esclusione, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

- b) a ogni offerente escluso, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall'esclusione, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi previsti dall'articolo 42, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/24/UE, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) a ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o la concessione, o il nome delle parti dell'accordo quadro;
- d) a ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni statali relative alle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.

Art. 26

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo, indicato nell'offerta. Per i servizi e le forniture tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
- b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 24.

3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del

contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

4. In caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nel comma 2, lettera a), sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questo comma.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a

oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).

13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.

Art. 27

Modifica dei contratti durante il periodo di validità

1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.

2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
 - 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;
- c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
 - 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;
 - 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;
- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;
- f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
 - 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati

diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).

Art. 28

Finanza di progetto nei servizi

1. Per razionalizzare la spesa pubblica le amministrazioni aggiudicatrici valutano la convenienza a soddisfare bisogni di servizi con il ricorso allo strumento della concessione tramite finanza di progetto in luogo dell'appalto.

2. La valutazione è effettuata anche su proposta degli operatori privati, se il servizio oggetto della proposta non è inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione o se, al momento di presentazione della proposta, il servizio non è erogato in alcun modo dall'amministrazione e non è oggetto di procedura concorsuale finalizzata all'individuazione del prestatore.

3. La proposta prevista dal comma 2 contiene uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da soggetti autorizzati, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e delle indicazioni sugli elementi di valutazione dell'offerta e sulle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. La proposta indica, inoltre, l'importo della spesa sostenuta per la sua predisposizione, nel limite del 2,5 per cento dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità.

4. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e può adottare, nell'ambito dei suoi programmi, gli studi di fattibilità quando li ritiene di pubblico interesse, senza che ciò determini alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Se l'amministrazione adotta gli studi di fattibilità si applica quest'articolo.

5. La fattibilità delle proposte presentate è valutata dall'amministrazione aggiudicatrice sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle tariffe, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, inoltre, l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta. In caso di pluralità di proposte esse vengono valutate comparativamente, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

6. Ai fini della scelta del concessionario l'amministrazione aggiudicatrice indice una procedura ristretta per l'affidamento della concessione, con predeterminazione dei criteri selettivi e ponendo a base di gara lo studio di fattibilità dichiarato di pubblico interesse. A questa procedura possono partecipare soggetti qualificati e il proponente invitato, che assume la denominazione di promotore. Nella fase di scelta del concessionario il

promotore può adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione. In tal caso il promotore risulta affidatario della concessione.

7. Per tutto quanto non espressamente regolato da quest'articolo si applicano le disposizioni provinciali in materia di concessioni di lavori pubblici, in quanto compatibili.

Art. 29

Appalti e concessioni riservati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a lavoratori protetti e a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, oppure possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso d'indizione di gara fa riferimento a quest'articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 4, i contratti previsti dal comma 1 di importo inferiore a 100.000 euro possono sempre essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso.

Art. 30

Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici

1. Le vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro, dalle disposizioni direttamente applicabili del Titolo III, Capo I, della direttiva 2014/24/UE.

2. Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Rimane ferma la possibilità di affidare in concessione i servizi previsti da questo articolo ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

4. Nell'affidamento dei servizi sociali, compatibilmente con la natura del servizio e con le finalità delle leggi provinciali di settore, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie d'utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, l'innovazione e la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione delle risorse locali, ivi compreso il volontariato.

Art. 31

Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare

1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nei casi di affidamento di

lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario e mediante procedura negoziata, e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria individuata per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

3. Per le procedure diverse da quelle indicate dal comma 2 l'offerta è corredata da una garanzia pari all'1 per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

4. La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è fissata nel bando di gara o nella lettera d'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici d'importo non superiore a 100.000 euro, e per i contratti di servizi e forniture d'importo non superiore a 80.000 euro.

5. L'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di questo beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 32

Clausole sociali

1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.

2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, e quando nulla è previsto in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'aggiudicatario oppure dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato con le modalità stabilite dal comma 1, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, l'aggiudicatario deve verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore o collaboratore, in un esame congiunto assieme alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto. L'aggiudicatario e queste organizzazioni sindacali devono incontrarsi prima dell'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall'incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è inviato all'amministrazione aggiudicatrice. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di riunione dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non riassume il personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. L'aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di

Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, quando l'amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. In caso di applicazione della clausola d'imposizione prevista dal comma 2 questa clausola sociale è fatta rispettare in modo compatibile con quest'adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce adeguate forme di pubblicità delle clausole sociali previste da quest'articolo, secondo quanto stabilito dalla normativa statale ed europea.

Art. 33

Verifica della correttezza delle retribuzioni

1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

Art. 34

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 5 della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012".

2. Nel comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e" sono soppresse.

- 29 -

Art. 35***Modificazioni dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993***

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dagli articoli 21, comma 1, e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dall'articolo".

2. Nel comma 12 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012".

Art. 36***Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993***

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e" sono soppresse.

Art. 37***Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993***

1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui possono essere effettuati i lavori sequenziali."

Art. 38***Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993***

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola: "11," è soppressa.

Art. 39***Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993***

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "indicate dall'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicatrici".

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "indicate dall'articolo 2, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicatrici".

- 30 -

Art. 40

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1," sono soppresse.

Art. 41

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del prezzo più basso".

Art. 42

Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2" sono soppresse.

2. Nel comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "L'affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite nel regolamento di attuazione. Per determinare i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento degli incarichi previsti da questo articolo si applica la normativa statale." sono soppresse.

3. I commi 6, 8 e 12 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

4. Nel comma 7 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Il rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione." sono soppresse.

5. Nel comma 12 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: ", con le modalità definite dal regolamento di attuazione," sono soppresse.

6. Nel comma 12 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dell'esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "che attesta l'insussistenza di motivi di esclusione,".

Art. 43

Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola: "10," è soppressa.

Art. 44

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. I commi 1 e 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di

cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice."

3. Nel comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garanzia prevista al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dal comma 2".

4. Il comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto."

5. Nel comma 9 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8".

6. Nel comma 10 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie previste dai commi 2 e 8".

7. Nel comma 12 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "l'acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione della garanzia prevista dal comma 2".

Art. 45

Modificazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti da errori od omissioni di progettazione".

2. Nel comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Si applica il beneficio previsto dall'articolo 23, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente".

Art. 46

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "cauzione definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto".

Art. 47

Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "ai sensi degli articoli 31 e 32" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 31".

2. Nel comma 5 quater dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Ai fini della valutazione del progetto il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali." sono soppresse.

- 32 -

Art. 48

Modificazione dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono sostituite dalle seguenti: "il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente".

Art. 49

Modificazioni dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "tutti i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 36 e 37 e per i quali non sussistono motivi di esclusione".

2. Nel comma 2 dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "con i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'articolo 39" sono soppresse.

Art. 50

Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente".

Art. 51

Modificazione dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 39." sono soppresse.

Art. 52

Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 35 nonché" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti previsti dall'articolo 34, l'insussistenza di motivi di esclusione e".

2. Nel comma 11 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dei requisiti di cui agli articoli 34 e 35" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti previsti dall'articolo 34 e dell'assenza di motivi di esclusione".

- 33 -

Art. 53

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 34, 37 e per i quali non sussistano motivi di esclusione".

Art. 54

Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta, se prevista, e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006".

2. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "L'autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento" sono soppresse.

Art. 55

Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara".

Art. 56

Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2" sono soppresse.

Art. 57

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1" sono soppresse.

Art. 58

Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 4 dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "gli articoli 1 bis, 7 bis, 10, 40 bis e 58.12" sono sostituite dalle seguenti: "i principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, gli articoli 7 bis, 10, 40 bis e 58.12".

2. Nei commi 4 e 5 dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1," sono soppresse.

Art. 59

Modificazioni dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 4 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono soppresse.
2. Nel comma 5 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)," sono soppresse.
3. Nel comma 8 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "fermi restando i requisiti indicati nell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando l'insussistenza di motivi di esclusione".
4. Nel comma 13 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "prevista dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 23, comma 2".
5. Nel comma 13 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "la cauzione definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto".
6. Nel comma 16 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garantita dalla cauzione prevista dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ", garantita dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2".
7. Nel comma 17 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 23, comma 2".
8. Nel comma 19 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dalla cauzione prevista dall'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "dalla garanzia che correda l'offerta prevista dall'articolo 23".

Art. 60

Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garanzia prevista dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2".
2. Nel comma 5 dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "cauzione definitiva prevista dall'articolo 23, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dall'articolo 23, comma 8".

Art. 61

Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta economicamente più vantaggiosa,".

Art. 62

Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1" sono soppresse.

Art. 63

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Art. 64

Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: ", e nel caso di cui all'articolo 51 bis" sono soppresse.

2. Nel comma 7 dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2," sono soppresse.

Art. 65

Modificazione dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 8 dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "l'insussistenza di motivi di esclusione in capo ai partecipanti".

Art. 66

Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge."

Capo III

Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

Art. 67

Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. La lettera b) del comma 3, i commi 8, 12 e 12 bis dell'articolo 18 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono abrogati.

- 36 -

Art. 68

Modificazione dell'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge sui contratti e beni provinciali 1990 le parole: "dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18".

Art. 69

Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. Nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."

Art. 70

Modificazione dell'articolo 53 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale sui contratti e sui beni pubblici 1990 è inserito il seguente:

"1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge."

Capo IV

*Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20
(legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 71

Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'energia 2012

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

*Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti
all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili*

1. Le misure previste da questo articolo promuovono gli investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito di

interventi di riqualificazione dei condomini.

2. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a promuovere gli investimenti privati di cui al comma 1. La deliberazione prevista dal comma 5 può prevedere anche, in quanto compatibili, l'utilizzo delle modalità e delle procedure previste dalla disciplina di cui all'articolo 34 ter 1, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

3. La Provincia può inoltre:

a) assumere l'onere degli interessi derivante dalla sottoscrizione di mutuo con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi previsti dal comma 1;

b) concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto all'intervento quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie;

c) concedere contributi per gli investimenti privati di cui al comma 1.

4. Gli interventi previsti da questo articolo sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa statale, fermi restando i limiti da essa stabiliti e salvo che non sia diversamente disposto dalla deliberazione attuativa di questo articolo. Gli interventi possono riguardare anche spese per lavori svolti contestualmente agli interventi di riqualificazione energetica, se ciò è previsto dalla deliberazione attuativa.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le disposizioni attuative di questo articolo comprese:

a) la definizione di "condominio" ai fini dell'applicazione di questo articolo, determinando in particolare il numero minimo di unità abitative facenti parte dell'edificio;

b) la disciplina dei fondi di rotazione previsti dal comma 2;

c) gli interventi agevolabili e la misura massima dei contributi da erogare a fronte delle spese ammesse a beneficio;

d) i contenuti essenziali delle convenzioni da stipulare con le banche, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni;

e) i criteri, le modalità e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelle previste da questo articolo, per l'accesso ai mutui e l'ammissione ai benefici previsti da questo articolo.

6. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, prevista nell'importo di un milione di euro per l'anno 2016, si provvede con l'integrazione degli stanziamenti per il medesimo anno sulla missione 14, programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti disposti sulla missione 09, programma 01 (difesa del suolo), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)."

Capo V

Disposizioni finali

Art. 72

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 1, l'articolo 1 bis, i commi 1 e 2 dell'articolo 2, gli articoli 3 e 11, il comma 10 dell'articolo 20, l'articolo 21, il comma 3 dell'articolo 27, i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 27 bis, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, l'articolo 28 bis, il comma 4 dell'articolo 30 bis, gli articoli 32, 33 quater, 35, 35 ter, 39, il comma 2 dell'articolo 39

bis, l'articolo 41, i commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 42, l'articolo 44, l'articolo 50 quinquies, i commi 1, 2, 3, la lettera b) del comma 5 e i commi 6, 7 e 10 dell'articolo 51, l'articolo 51 bis, il comma 10 ter dell'articolo 52, gli articoli 58.27 e 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nonché le loro seguenti modificazioni:

- 1) articoli 15 e 21 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6;
- 2) articolo 5 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;
- 3) articoli 2, 5, 14, 23, 31, 38, 42, 45, 47, 50, 60, 74, 105 e 106 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
- 4) articoli 16, 21, 26, 28, 33, 39 e 49 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7;
- 5) articolo 3 e 12 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18;
- 6) articolo 17 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9;
- b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16, il comma 1 dell'articolo 20, il comma 2 dell'articolo 25, il comma 1 dell'articolo 44, gli articoli 46 e 49, i commi 7 e 8 dell'articolo 60, i commi 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 126, i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 138, gli articoli 140, 142 e 143 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici);
- c) i commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis, i commi 3 e 4 bis dell'articolo 5, i commi 1 e 2 dell'articolo 8, l'articolo 12, il comma 9 dell'articolo 20 e l'articolo 23 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, nonché l'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8;
- d) il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- e) le disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, diverse da quelle individuate dalle lettere precedenti e vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, che presentano contenuti difformi rispetto a questa legge e non possono essere applicate contemporaneamente alle disposizioni di quest'ultima nella disciplina del medesimo istituto.

2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni di questa legge, secondo quanto previsto dall'articolo 73.

Art. 73

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Fino a tale data l'amministrazione aggiudicatrice individua nel bando di gara o nella lettera d'invito i mezzi di comunicazione cui fare ricorso e può decidere di applicare l'articolo 9 in tutto o

in parte.

5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici.

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.

9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consorzi - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28 si applica alle proposte presentate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 74

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel

- 40 -

Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 marzo 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi



NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 4

- L'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) - dispone:

"Art. 10

Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni

1. È istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;
- b) pubblicazione di dati raccolti ai sensi della lettera a), nonché di quelli relativi a contratti di lavori, servizi e forniture e affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici, secondo le previsioni della normativa provinciale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, e dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- c) *omissis*
- c bis) elaborazione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell'evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche;
- d) determinazione annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2 bis. L'osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l'interscambio d'informazioni con gli altri osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario e le associazioni di imprese e lavoratori interessate.

2 ter. L'osservatorio si rapporta con i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche statale e comunitario, per analizzare, elaborare, coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte, mediante la definizione di apposite convenzioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'osservatorio, a cura di un responsabile preliminarmente individuato, le informazioni relative al comma 2, lettere a) e b).

4. *omissis*"

- L'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 39 bis

Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti

1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3 è istituita l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.

1 bis. L'agenzia, nello svolgimento delle attività e dei compiti individuati nell'atto organizzativo, opera come:

- a) centrale di committenza per l'espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;
- b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1 ter. Oltre a quanto previsto dal comma 1 bis, l'agenzia gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

1 quater. Quando l'agenzia cura lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi.

2. *omissis*

2 bis. *omissis*

3. L'agenzia svolge le attività e i compiti individuati nell'atto organizzativo, entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore:

- a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1;
- b) dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali;
- c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) degli altri soggetti aggiudicatori individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 3 della legge provinciale sui lavori pubblici.

3.1. Nell'atto organizzativo sono individuati i soggetti, anche diversi da quelli previsti nel comma 3, che possono utilizzare il mercato elettronico istituito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

3.1.1. La carta dei servizi di APAC prevede che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano dei capitolati prestazionali dalla Provincia definiti e approvati dalla Giunta provinciale.

3.1.2. L'agenzia applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e l'articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le direttive emanate dalla Giunta provinciale.

3 bis. *omissis*

4. *omissis*

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali indicati nell'allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale dei comuni e delle comunità. Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell'agenzia di

personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini.

6. *omissis*

7. *omissis*

8. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell'amministrazione provinciale. In sede di primo avvio dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell'agenzia."

- L'articolo 8 della legge provinciale sul consiglio delle autonomie locali 2005 - e cioè della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali) - dispone:

"Art. 8

Competenze

1. Al Consiglio delle autonomie locali spettano:

- a) la formulazione di pareri in materia di piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico; con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere individuati gli atti cui non si applica questa lettera;
- b) la formulazione di pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e ai regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto, preventivamente all'approvazione dei medesimi, con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali;
- c) la formulazione di proposte legislative; ove approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti, la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima;
- d) la presentazione di proposte di referendum consultivi, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali);
- e) la formulazione, su richiesta dell'ente locale interessato, di pareri e di proposte su progetti di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali anche a carattere imprenditoriale;
- f) la promozione di intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra enti locali, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, anche per assicurare ai cittadini, alle loro forme associative ed alle imprese adeguati livelli di servizio pubblico e lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio provinciale;
- g) la formulazione di proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale;
- h) la partecipazione alla conferenza permanente di cui all'articolo 9 per la definizione delle intese ivi previste;
- h bis) previa intesa con la Provincia può approvare, con riferimento agli enti locali, schemi-tipo di bando di gara per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché schemi-tipo di regolamento;
- i) lo svolgimento delle ulteriori attribuzioni demandate al Consiglio delle autonomie locali dalla legislazione provinciale.

2. I pareri richiesti ai sensi del comma 1, lettera b), sono resi dal Consiglio delle autonomie locali entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è dimezzato nel caso di disegni di legge

dichiarati urgenti secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale ovvero nei casi previsti dal comma 1, lettera b), ultimo periodo; decorsi i predetti termini, si prescinde dal parere.

3. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale.

4. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali disciplina le modalità e i limiti per la partecipazione ai propri lavori dei componenti della Giunta provinciale e dei consiglieri provinciali prevista dall'articolo 7.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 e quanto specificamente previsto dalle leggi provinciali, i termini per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali e per la definizione delle intese sono stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta provinciale, su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, può differire i termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'espressione di intese e pareri.

5 bis. La Giunta provinciale procede all'adozione delle decisioni in materia di finanza locale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Sono comunque soggette alla suddetta procedura le scelte riguardanti:

- a) l'ammontare delle risorse destinate agli enti locali e le relative modalità di riparto;
- b) la gestione della liquidità degli enti locali;
- c) la disciplina dei tributi locali nonché la definizione di atti di indirizzo e di coordinamento per la relativa applicazione;
- d) la regolamentazione del patto di stabilità provinciale e dei vincoli alla spesa degli enti locali."

- L'articolo 15 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 - e cioè della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) - dispone:

"Art. 15

Modalità di finanziamento

1. I trasferimenti possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati in modo che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata degli stessi e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto conto altresì degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei trasferimenti previsti dall'articolo 12.

2. Per i comuni che accettano la collocazione sul proprio territorio di servizi o infrastrutture di interesse sovracomunale, che comportino un eccezionale aggravio per il territorio medesimo, può essere disposto un aumento sino al quindici per cento del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa, i criteri di cui all'articolo 12 possono prevedere l'utilizzo del trasferimento con un volume di investimenti non inferiori all'entità del trasferimento stesso.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle opere pubbliche e degli interventi.

3 bis. Le deliberazioni di attuazione previste da questa legge possono prevedere la revoca dei contributi e dei finanziamenti da esse disciplinati nel caso di mancato rispetto di disposizioni in materia di procedure di affidamento previste dalla normativa provinciale per l'affidamento dei lavori. La revoca può essere disposta anche in relazione a contributi già concessi in relazione a lavori per i quali non è ancora stato pubblicato il bando o non sono ancora state inviate le lettere di invito alla data di adozione della deliberazione stessa.

3 ter. L'articolo 1 (Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi), comma 11, primo periodo, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, si applica anche ai pagamenti disposti a qualsiasi titolo dagli enti locali del territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma, nonché indirizzi per una

gestione amministrativo-contabile da parte degli enti locali coerente con quanto previsto da questo comma. L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronunci in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.

4. *omissis*"

Nota all'articolo 5

- Per l'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 si veda la nota all'articolo 34.
- Per l'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 si veda la nota all'articolo 36.
- L'allegato II della direttiva 2014/24/UE dispone "Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)".

Nota all'articolo 6

- L'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE dispone:

"Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5 186 000 EUR.

2. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Tale valore stimato è valido al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione, per esempio, contattando gli operatori economici in relazione alle concessioni. Ai fini del paragrafo 1, se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 % rispetto al valore stimato, la stima valida è il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

- a) il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;
- b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere

fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

6. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui al presente articolo, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto."

Nota all'articolo 7

- Per l'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 vedi la nota all'articolo 37.

Nota all'articolo 9

- L'allegato VIII della direttiva 2014/24/UE dispone: "Caratteristiche relative alla pubblicazione".

Nota all'articolo 13

- L'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE dispone:

"Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;
- b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:
 - i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale; e
 - ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi. Tuttavia, nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;
 - ii) la modifica non altera la natura generale della concessione;
 - iii) nel caso di concessioni aggiudicate dall'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di valore non è superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente

aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

- i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
 - ii) al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva; oppure
 - iii) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa o l'ente aggiudicatore stesso si assumano gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;
- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI ed è pubblicato conformemente all'articolo 33.

2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- i) la soglia fissata all'articolo 8; e
- ii) il 10 % del valore della concessione iniziale. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione media nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di una concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE dispone:

"Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 65 e 66, ossia:
 - i) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
 - ii) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
- e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure;
- f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure;
- g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
- h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
- i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate. La relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, o dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a). Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 50 o dell'articolo 75, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

3. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti di cui all'articolo 83 quando essi ne fanno richiesta."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 - e cioè della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Art. 21

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la

persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

- a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
- b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
- b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
- c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
- d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
- e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
- f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
- g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- h) allorquando il valore del contratto non superi euro 190.300,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;
- i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
- l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.

5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti."

- L'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE dispone:

"Articolo 68
Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
 - i) costi relativi all'acquisizione;
 - ii) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
 - iii) costi di manutenzione;
 - iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un'applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;
- b) è accessibile a tutte le parti interessate;
- c) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare.

3. Ogniquale volta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell'allegato XIII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 riguardo all'aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell'adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell'abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE dispone:

"Articolo 39
Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando.

4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

5. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 29."

Nota all'articolo 18

- Gli articoli 27 e 28 della direttiva 2014/24/UE dispongono:

"Articolo 27 Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato V, parte B, sezione I, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 22, paragrafi 5 e 6.

Articolo 28 Procedura ristretta

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato V, parte B o C a seconda dei casi, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell'articolo 65. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato V, parte B,

sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

- b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

4. Gli Stati membri possono prevedere che tutte le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

5. Il termine per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto di cinque giorni quando l'amministrazione aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice, sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, essa può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 dispone:

"Art. 52

Spese in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro.

2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

4. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

5. Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 6, non è dovuto.

6. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.

6 bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51.

7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte.

8. Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro.

10. Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.

10 bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

10 ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia non è dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il regolamento di attuazione può stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo per cui si potrà autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva non è dovuta per i contratti di importo non superiore a 100.000 euro.

10 quater. *omissis*"

Nota all'articolo 20

- L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE dispone:

"Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 57. L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le

capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento."

- L'allegato XII della direttiva 2014/24/UE dispone: "Mezzi di prova dei criteri di selezione"

Nota all'articolo 21

- L'articolo 51 del codice di procedura civile dispone:

"Articolo 51 Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE dispone:

"Articolo 59 Documento di gara unico europeo

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
- b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 58;
- c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 65. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza

indugio, di fornire tali documenti complementari. Se l'amministrazione aggiudicatrice può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo a una banca dati a norma del paragrafo 5, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, quali l'indirizzo Internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono tuttora valide.

2. Il DGUE è elaborato sulla base di un modello di formulario. La Commissione stabilisce tale modello di formulario mediante atti d'esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 89, paragrafo 3. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

3. Fermo restando l'articolo 92, la Commissione riesamina l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferisce in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017. Se del caso, la Commissione formula proposte per soluzioni volte a ottimizzare l'accesso transfrontaliero a tali banche dati e l'utilizzo di certificati e attestati nel mercato interno.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, o dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 60 e, se del caso, all'articolo 62. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62.

5. In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d'impresa virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione. In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari qualora l'amministrazione aggiudicatrice, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda già tali documenti. Ai fini del primo comma, gli Stati membri garantiscono che le banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici e che possono essere consultate dalle rispettive amministrazioni aggiudicatrici possano essere consultate altresì, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.

6. Gli Stati membri mettono a disposizione e aggiornano su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri. Su richiesta, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE dispone:

"Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni, referenze o referenze che devono essere presentate come prova ai sensi dei requisiti specificati nel bando di concessione i quali sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di

partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 26 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora abbiano stabilito che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, come definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore ovvero dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 della stessa decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. Gli enti aggiudicatori diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi di cui al primo comma.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non

ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali. Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

6. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 4 e 5 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga all'esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 5 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere i provvedimenti di cui al paragrafo 5, terzo comma, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione di concessioni un operatore economico, se si verifica una delle condizioni seguenti:

- a) ove possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, paragrafo 3;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono decidere di non escludere oppure gli Stati membri possono esigere che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non escludano un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, qualora abbiano stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire la concessione, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività in tali situazioni;
- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- e) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- f) se l'operatore economico ha evidenziato gravi o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di una precedente concessione o di un precedente contratto con un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore secondo la definizione di cui alla presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
- g) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti prescritti a sostegno di tali informazioni;
- h) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione della concessione, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- i) nel caso di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, se l'operatore economico, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova,

comprese le fonti di dati protette, è risultato privo dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e al paragrafo 5, primo comma, del presente articolo. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico in questione si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 5, secondo comma, e al paragrafo 7.

9. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 4 e 7 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico e organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico interessato riceve una motivazione di tale decisione. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

10. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 9 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 4 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 7."

- L'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE dispone:

"Articolo 57
Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta

decisione quadro;

- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali. Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

- a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
- g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di

concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

- h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o
- i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE dispone:

"Articolo 42 Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
- d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

4. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 44, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un sistema tecnico di riferimento

adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 44, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 2359 del codice civile dispone:

"Articolo 2359

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

- L'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dispone:

"Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli

organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale."

- L'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispone:

"Art. 118 - Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla

stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici."

Nota all'articolo 27

- L'allegato II della direttiva 2014/23/UE dispone "Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7".

Nota all'articolo 30

- Il titolo III della direttiva 2014/24/UE dispone "Particolari regimi di appalto", mentre il capo I recita "Servizi sociali e altri servizi specifici".

Nota all'articolo 32

- L'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE dispone:

"Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione."

- L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, dispone:

"Art. 4 - Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio

1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato e dall'articolo 72 della legge qui annotata dispone:

"Art. 1

Oggetto

1. La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l'ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti ~~di cui all'articolo 2, comma 1,~~ **indicati nell'articolo 5 della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"** nonché dei lavori pubblici realizzati su beni di proprietà della Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale.

2. La presente legge si applica per la realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di lavori d'importo superiore alla soglia medesima salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico, si applica il capo X ter della presente legge.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la presente legge se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché questi costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. Ferma restando l'applicazione della parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), questa legge si applica ai soggetti previsti dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, se essi operano come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della presente legge.

6. Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso fatta eccezione ~~per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e~~ **(soppresse)** per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dagli articoli 30 e 30 bis.

Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. Per l'affidamento dei lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia si applica la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6 bis. Questa legge non si applica alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione disciplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

7. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili di cui sono parte un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor che non è un'amministrazione aggiudicatrice o un altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori previsti dall'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, o gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a 40.000 euro, si applicano i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice o l'altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture impartiscono le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione del contratto.

7 bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori su beni culturali si applica l'articolo 58.14.1.

~~8. La Giunta provinciale può impartire direttive ai propri enti strumentali per l'applicazione della presente legge. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 35

- L'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1 ter Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono.
 2. L'"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
 3. Gli "appalti di lavori pubblici" sono i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, nonché l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.
 4. I "lavori pubblici" comprendono le attività specificate nell'allegato I della direttiva n. 2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
 5. I "contratti pubblici" sono i contratti previsti dalla presente legge aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori o l'acquisizione di servizi posti in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- 5 bis. I "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico" previsti ~~dagli articoli 21, comma 1, e dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della Direttiva 2014/23/UE del~~

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure dei appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dell'articolo 58.22, comma 3, le opere e i lavori di "particolare rilevanza tecnica o amministrativa" previsti dall'articolo 24, comma 2, i "lavori di particolare complessità tecnica" previsti dall'articolo 24, comma 7, i "lavori complessi" previsti dall'articolo 26, comma 1, i "lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale" previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera "di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale" prevista dall'articolo 50 quinquies, comma 1, e gli "interventi di particolare complessità o specificità" previsti dall'articolo 58.17, comma 1, sono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- b) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
- c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) esecuzione in ambienti aggressivi;
- f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- g) particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.

5 ter. I "progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche" previsti dall'articolo 20, comma 3, sono i progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le loro parti, architettonica, strutturale e impiantistica.

6. L'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte o entrambi, che permetta la loro classificazione mediante un trattamento automatico. Gli appalti che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

7. La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici.

8. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici, nei settori dell'architettura e dell'ingegneria, un progetto selezionato da una commissione in base a una gara, con assegnazione di premi.

9. I "contratti sopra soglia comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.

10. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.

11. Il "dialogo competitivo" è una procedura in cui l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

12. L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sia dotato di personalità giuridica;
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati ~~dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)~~, **dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva**

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico.

13. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono: l'affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto, l'affidamento di lavori mediante concessione, l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, l'affidamento di spese in economia.

14. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni imprenditore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

15. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta.

16. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

17. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.

18. Le "varianti" sono le modifiche apportate a un progetto approvato che non alterano la natura e la destinazione dei lavori."

Nota all'articolo 36

- L'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato e dall'articolo 72 della legge qui annotata, dispone:

"Art. 2

Ambito di applicazione soggettivo

~~1. Le amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori disciplinati da questa legge sono:~~

~~a) la Provincia autonoma di Trento;~~

~~b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;~~

~~c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e gli altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti previsti da questo comma. Per l'individuazione degli altri soggetti aggiudicatori tenuti ad applicare questa legge si applica la normativa nazionale in materia di appalti e contratti.~~

~~2. Ai fini di questa legge sono amministrazioni aggiudicatrici anche i soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, come individuati e disciplinati dalla normativa statale in materia di appalti e contratti. (abrogati)~~

3. Questa legge si applica anche ai lavori d'importo complessivo superiore a un milione di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate da questo articolo, per i quali queste amministrazioni aggiudicatrici erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50 per cento del relativo importo, fatta eccezione ~~per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e (soppresse)~~ per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto

dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo."

Nota all'articolo 37

- L'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3 bis
Lavori sequenziali

~~1. I lavori possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3. La motivazione dà conto, in particolare, della convenienza della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario. Il regolamento di attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti funzionali e lavori sequenziali.~~

1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui possono essere effettuati i lavori sequenziali.

2. Per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto ai sensi dell'articolo 9."

Nota all'articolo 38

- L'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4
Competenze degli organi

1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.

1 bis. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, ~~11~~, **(soppressa)** 13, 14, comma 3 bis, 20, commi 6 e 7, e 30, comma 3 bis, e per quanto non diversamente disposto dal capo X."

Nota all'articolo 39

- L'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6
Programmazione dei lavori pubblici

1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni ~~indicate dall'articolo 2, comma 1~~ **aggiudicatrici**.

1 bis. Negli strumenti di programmazione le amministrazioni aggiudicatrici individuano prioritariamente quali opere pubbliche sono finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

2. La programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni ~~indicate dall'articolo 2, comma 1~~ **aggiudicatrici**, mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti e in

base a quanto stabilito dall'articolo 6 bis.

3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, va predisposto:

- a) il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 per inserire nuove opere di importo presunto non inferiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione o nel caso di esecuzione dell'opera mediante la concessione di lavori pubblici;
- b) lo studio di fattibilità previsto dall'articolo 50 quater, comma 1 bis, nel caso di esecuzione dell'opera mediante la finanza di progetto.

4. Per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento."

Nota all'articolo 40

- L'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7 Deleghe

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ~~di cui all'articolo 2, comma 1, (soppresse)~~ possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici.

2. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni inerenti la realizzazione delle opere.

3. L'amministrazione delegante assicura all'amministrazione delegata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate, nel limite complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa.

3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie.

3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17 Progettazione esecutiva

1. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l'aggiudicazione ~~secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a)~~ **secondo il criterio del prezzo più basso**. Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente

sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:

- a) relazione tecnica completa del quadro economico;
- b) grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera;
- c) computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;
- d) capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;
- e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;
- f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;
- g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.

3. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.

4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori."

Nota all'articolo 42

- L'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato e dall'articolo 72 della legge qui annotata, dispone:

"Art. 20

Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche

1. omissis

1 bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.

1 ter. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento complessivo.

1 quater. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, in adeguamento ai principi contenuti nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter, fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza, si applicano con le seguenti limitazioni:

- a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;
- b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare per anno di competenza l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici ~~di cui all'articolo 2~~ **(soppresse)** possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

3. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

- a) liberi professionisti singoli;
- b) liberi professionisti in studi associati;
- c) società di professionisti;
- d) società d'ingegneria;
- e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
- g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.

4. Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5. ~~L'affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite nel regolamento di attuazione. Per determinare i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento degli incarichi previsti da questo articolo si applica la normativa statale. (soppresse)~~
Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

5 bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione ai soggetti di cui al comma 3, lettera e), questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

~~6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento degli incarichi di progettazione stipulando con i soggetti di cui al comma 3 apposita convenzione. (abrogato)~~

7. Ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica. ~~Il rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione. (soppresse)~~

7 bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

~~8. [Per l'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare le tariffe professionali, se le ritengono motivatamente adeguate, quale riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ter.] (abrogato)~~

~~9. omissis~~

~~10. In materia di divieto di affidamento degli appalti, delle concessioni, dei subappalti e cottimi a soggetti affidatari della progettazione si applica la normativa statale. (abrogato)~~

~~11. omissis~~

~~12. Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale. (abrogato)~~

12 bis. In tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, con le modalità definite dal regolamento di attuazione, **(soppresse)** esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

12 ter. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da questo articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva nonché la dichiarazione dell'esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 35 **che attesta l'insussistenza di motivi di esclusione**, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione."

Nota all'articolo 43

- L'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22

Incarichi di direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

2. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

3. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, **(soppressa)** 11, 12 e 12 ter.

4. La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.

5. La direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni.

6. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri.

6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori."

Nota all'articolo 44

- L'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23 Garanzie

~~1. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 500.000 euro l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2 per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. (abrogato)~~

~~2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.~~

2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono chiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, nel corso della procedura e per la durata indicata nel bando, se, al momento della sua scadenza, non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'atto con cui comunicano l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvedono contestualmente nei loro confronti allo svincolo della ~~garanzia prevista al comma 1~~ **garanzia prevista dal comma 2**, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

~~6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'offerente, in sede di offerta, segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (abrogato)~~

7. Inoltre l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, se l'offerente risulta affidatario.

~~8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo dei lavori. Si applica il beneficio previsto dal comma 6. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.~~

8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

9. ~~La garanzia~~ **La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8** copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2.

10. ~~La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8~~ **Le garanzie fideiussorie previste dai commi 2 e 8** devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice; devono contenere anche le eventuali ulteriori clausole ritenute necessarie a garanzia dell'amministrazione aggiudicatrice, da individuare con idonei provvedimenti.

11. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di un analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, previo benestare del committente, ad avvenuta approvazione del collaudo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento dell'istituto garante nei confronti dell'impresa per la quale è prestata la garanzia.

12. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 8 nel termine ivi previsto determina la revoca dell'affidamento e ~~l'acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1~~ **l'acquisizione della garanzia prevista dal comma 2** da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; questa aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria."

Nota all'articolo 45

- L'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23 bis

Coperture assicurative

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti.

2. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente che approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.

3. Per i lavori d'importo pari o superiore a 10 milioni di euro, inoltre, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

4. Il regolamento di attuazione può istituire un sistema di garanzia globale di esecuzione per i lavori d'importo superiore a 100 milioni di euro. Esso si applica a partire dalla data di applicazione del sistema di garanzia globale previsto dalla disciplina statale e secondo quanto previsto da quest'ultima.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti,

a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti ~~di cui all'articolo 51, comma 1, lettera e)~~ **derivanti da errori od omissioni di progettazione**, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per lavori d'importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro per lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. ~~Si applica il beneficio previsto dall'articolo 23, comma 6~~ **Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.**

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono assicurare i propri dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale)."

Nota all'articolo 46

- L'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 26

Termini e modalità dei collaudi

1. Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la ~~cauzione definitiva~~ **garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie."

Nota all'articolo 47

- L'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 30

Procedure di affidamento

1. L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 30 bis, procedura ristretta ~~ai sensi degli articoli 31 e 32~~ **ai sensi dell'articolo 31**, procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis.

1 bis. *omissis*

2. L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo VII.

3. *omissis*

3 bis. *omissis*

4. Gli atti conformi agli schemi-tipo [definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis,

comma 2, lettera d),] non sono soggetti ad approvazione.

5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto.

5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.

5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:

- a) la sola esecuzione;
- b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. ~~Ai fini della valutazione del progetto il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. (soppresse)~~

5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

5 sexes. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante."

Nota all'articolo 48

- L'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 30.1

Cessione di beni immobili a titolo di prezzo

1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni

immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, individuati negli strumenti di programmazione, che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

3. Le offerte specificano:

- a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto;
- b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

4. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

5. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando ~~il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa~~ **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente**, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 3."

Nota all'articolo 49

- L'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 32 bis

Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili, con riguardo a quanto disposto da questa legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata ~~tutti i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura~~ **tutti i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 36 e 37 e per i quali non sussistono motivi di esclusione;**
- b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi previsti dal comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'onori e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore ~~con i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'articolo 39.~~ **(soppresse)**

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'onori. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'onori.

5. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione."

Nota all'articolo 50

- L'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 33

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre.

2. La procedura è consentita:

- a) se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata;
- b) se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. La procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.

4. Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ~~secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa~~ **secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quella del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente**, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.

5. Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.

7. E' vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono

nulli."

Nota all'articolo 51

- L'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 33 ter
Accordo quadro

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste da questa legge in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'accordo quadro. ~~Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 39.~~ **(soppresse)**

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro, in particolare nel caso previsto dal comma 4.

4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso del comma 6 l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l'accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto; il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."

Nota all'articolo 52

- L'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 36

Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:
 - a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Leggequadro per l'artigianato);
 - c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni statali in materia;
 - d) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse, con le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);
- e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano quest'articolo e l'articolo 37, in quanto compatibili;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), e altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. In caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di presentare un'offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In questi casi le imprese associate in sede di presentazione dell'offerta devono dichiarare il possesso ~~dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 35~~ **nonché dei requisiti previsti dall'articolo 34, l'insussistenza di motivi di esclusione e** presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara.

2 bis. Nel caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, che comprendono lavorazioni previste dall'articolo 37, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono invitare imprese qualificate nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente.

3. Per assicurare l'effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali il concorrente non può partecipare alla medesima procedura in più di un'associazione temporanea, in più di un consorzio di cui al comma 1, lettera e), o in più soggetti di cui al comma 1, lettera f).

4. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa

singola che in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo.

5. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di consorziata di consorzio di cui al comma 1, lettera e), o quale aderente agli altri soggetti di cui al comma 1, lettera f).

6. I consorzi previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, commi 5 bis e 5 ter, è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui al comma 1, lettera e), e dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

8. La violazione del comma 7 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti dalla nuova gara relativa all'affidamento degli stessi lavori, fatta salva l'applicazione del comma 9.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o, nelle ipotesi di cui al comma 8, di procedere in base all'articolo 58.8.

10. *omissis*

11. Se i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittano l'azienda o un ramo d'azienda, oppure procedono alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione previo accertamento della sussistenza ~~dei requisiti di cui agli articoli 34 e 35~~ **dei requisiti previsti dall'articolo 34 e dell'assenza di motivi di esclusione**, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dalla presente legge."

Nota all'articolo 53

- L'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 38

Criteri di selezione

1. Nelle procedure ristrette i soggetti da invitare alla procedura di gara sono quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti ~~di cui agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara~~ **previsti dagli articoli 34, 37 e per i quali non sussistono motivi di esclusione**.

2. Qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

3. *omissis*"

Nota all'articolo 54

- L'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 41

Controlli sul possesso dei requisiti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, chiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate - arrotondato all'unità superiore - scelti con sorteggio pubblico di provare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici

verificano il possesso dei requisiti presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, quando ciò è previsto dalla disciplina statale. Negli altri casi la documentazione oggetto di verifica non acquisibile d'ufficio è richiesta al concorrente. Quando la prova non è fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, ~~all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006~~ **all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta, se prevista, e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.** ~~L'autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.~~ **(soppresse)**

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 58.25, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, in sede di offerta, con le modalità previste dalla normativa statale. Quando il possesso dei requisiti non è verificabile attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e non è acquisibile d'ufficio, la documentazione è presentata dai soggetti invitati in sede di offerta. In tal caso non si applica il primo periodo del comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta prevista dal comma 1 è inoltrata anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati; se essi non forniscono la prova o non confermano le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal comma 1, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione."

Nota all'articolo 55

- L'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 46

Consegna dei lavori

1. Il soggetto competente in caso di urgenza può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine di cui all'articolo 40 bis, comma 6, salvo che nelle procedure in cui la legge non prevede la pubblicazione del bando di gara o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Di questa facoltà è data notizia nel bando o nella lettera di invito a presentare l'offerta; la consegna dei lavori è disposta ~~previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 41~~ **previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara** e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

2. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata ai sensi del precedente comma 1, ha luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione e registrazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta."

Nota all'articolo 56

- L'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 46 bis

Anticipazioni alle imprese appaltatrici

1. Subordinatamente all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici ~~di cui all'articolo~~

2 (**soppresse**) corrispondono all'appaltatore un'anticipazione sull'importo del contratto d'appalto per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso.

2. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

3. L'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è pari a quello dell'anticipazione da corrispondere ed è gradualmente ridotto in corso d'opera al totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di venti giorni dalla data di consegna dei lavori.

5. Sull'importo dell'anticipazione, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal regolamento di attuazione."

Nota all'articolo 57

- L'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 48

Ambito di applicazione

1. Questo capo si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici ~~di cui all'articolo 2, comma 1.~~ (**soppresse**)"

Nota all'articolo 58

- L'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50 ter

Appalti del concessionario

1. Il concedente può, alternativamente:
 - a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti di lavori pubblici corrispondenti a una percentuale pari al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione; i candidati concessionari possono aumentare questa percentuale;
 - b) invitare i candidati concessionari a dichiarare nell'offerta che presentano in sede di gara la percentuale del valore globale oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.
2. Il concessionario può realizzare tutti i lavori se il concedente non ha disposto diversamente ai sensi del comma 1.
3. In ogni caso il concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del concedente. Il concedente è estraneo ai rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; tali rapporti intercorrono esclusivamente tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, del concedente.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, agli appalti di lavori affidati dal concessionario che non è amministrazione aggiudicatrice ~~ai sensi dell'articolo 2, comma 1,~~ (**soppresse**) si applicano, in quanto compatibili, ~~gli articoli 1 bis, 7 bis, 10, 40 bis e 58.12~~ **i principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, gli articoli 7 bis, 10, 40 bis e 58.12**, nonché le disposizioni di questa legge in tema di pubblicità, termini delle procedure, requisiti di ordine generale e di partecipazione delle imprese, subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza.
5. Il concessionario che non sia un'amministrazione aggiudicatrice ~~ai sensi dell'articolo 2, comma 1,~~ (**soppresse**) può affidare direttamente i propri contratti di lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate."

Nota all'articolo 59

- L'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50 quater
Finanza di progetto

1. Per la realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale o di lavori di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 49, possono affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

1 bis. Lo studio di fattibilità per la finanza di progetto contiene gli elementi previsti per il documento preliminare di progettazione ai sensi dell'articolo 14, commi 01 e 02, e gli ulteriori elementi individuati dal regolamento di attuazione.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dal capo VII, specifica:

- a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di chiedere al promotore prescelto in base al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare da lui presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo dopo che quest'ultimo accetta le modifiche progettuali e il conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
- b) che, se il promotore non accetta di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ~~previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b).~~ **(soppresse)**

5. ~~Oltre a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b).~~ **(soppresse)** per il caso delle concessioni l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte, secondo l'ordine d'importanza loro attribuito.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica in particolare l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 3, anche associando o consorziando altri soggetti, ~~fermi restando i requisiti indicati nell'articolo 35~~ **ferma restando l'insussistenza di motivi di esclusione.**

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno previsti dall'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

- b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, secondo le modalità previste dalle disposizioni provinciali che regolano la materia. In questa fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto e a tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione d'impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né alcun incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, stipula direttamente la concessione;
- e) se il promotore non accetta di modificare il progetto, ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da lui non accettate.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e dell'accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore o del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Se risulta aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento delle spese indicate nel comma 9, terzo periodo, a carico dell'aggiudicatario.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia ~~prevista dall'articolo 23, comma 1~~ **prevista dall'articolo 23, comma 2**, e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. L'aggiudicatario deve prestare ~~la cauzione definitiva~~ **la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** prevista dall'articolo 23, comma 8. Dalla data in cui inizia l'esercizio del servizio il concessionario deve una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestare nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità stabilite dall'articolo 23. La mancata presentazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Se necessario si applica la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dall'alinea del comma 3, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

- a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto ma l'attribuzione a esso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con le modalità previste dalle lettere b), c), d), e) e f) di questo comma, se il promotore prescelto intende adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
- b) provvedere all'approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);
- c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) se non sono state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;
- e) se sono state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo - entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice - può adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al miglior offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo;
- f) se il promotore, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, non adegua la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima stabilita dal

comma 9, terzo periodo. Se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono di quanto disposto da questo comma non si applicano i commi 10, lettere d) ed e), 11 e 12, ferma restando l'applicazione dei commi da 1 a 9.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedono alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione degli strumenti stessi, i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di quest'ultimo termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, ~~garantita dalla cauzione prevista dall'articolo 23, comma 1,~~ **garantita dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2**, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo stabilito dal comma 9, terzo periodo, nel caso d'indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) di questo comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi le amministrazioni aggiudicatrici, anche se è pervenuta una sola proposta, pubblicano un avviso con le modalità stabilite dall'articolo 27, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce di questi criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le amministrazioni aggiudicatrici esaminano queste ultime proposte, assieme alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza dell'ultimo termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa:

- a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33 bis, comma 2, a indire un dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
- b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a bandire una concessione ai sensi dell'articolo 49, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore;
- c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, a procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) e f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia prevista ~~dall'articolo 23, comma 1~~ **dall'articolo 23, comma 2**. Nelle gare previste dal comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulta aggiudicatario nella procedura prevista dal comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso delle spese sostenute, con onere a carico dell'affidatario, nella misura massima stabilita dal comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulta aggiudicatario nelle procedure previste dal comma 16, lettere b) e c), si applica il comma 15, lettere e) e f).

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici. La Giunta provinciale può adottare direttive per l'applicazione di questo comma, con particolare riguardo ai parametri di valutazione delle proposte. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dal comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno previsti dall'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai commi 8 e 20, ~~dalla cauzione prevista dall'articolo 23~~ **dalla garanzia che corredata l'offerta prevista dall'articolo 23** e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo previsto dal comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le

modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti previsti dal comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti indicati nel comma 9.

19 bis. La proposta prevista dal comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria come disciplinata dalla normativa statale.

19 ter. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 19 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, ivi compresa la disciplina delle invariants, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano medesimo.

20. Possono presentare le proposte previste dal comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti previsti dagli articoli 20, comma 3, lettera d), e 36 eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera c bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461). Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici previste dal comma 19, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi disciplinate dai commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara, purché il recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta la loro esclusione senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

21 bis. Per assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 4 bis."

Nota all'articolo 60

- L'articolo 50 duodevices della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50 duodevices
Contratto di disponibilità

1. Il contratto di disponibilità è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'impresa affidataria di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

2. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

- a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
- b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera previsto nella lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e della gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 27 bis, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti previsti nel comma 10.

5. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla ~~garanzia prevista dall'articolo 23, comma 1~~ **garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2**; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la ~~cauzione definitiva prevista dall'articolo 23, comma 8~~ **garanzia prevista dall'articolo 23, comma 8**. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità previste dall'articolo 23; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

6. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

7. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

8. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste da questa legge in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

9. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le relative varianti sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o di gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le relative varianti sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

10. L'attività di collaudo, posta in capo all'amministrazione aggiudicatrice, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti; il collaudatore o la commissione collaudatrice possono proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 50 ter decies, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto.

11. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità."

Nota all'articolo 61

- L'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 54

Attività consultive

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:

- a) ai progetti preliminari nel caso di appalto-concorso, ai progetti definitivi, esecutivi e relative varianti;
- b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio ~~di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)~~ **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso;
- c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro.

2. È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali."

Nota all'articolo 62

- L'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 55

Organi consultivi

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1 **(soppresse)**;
- b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1 **(soppresse)**;
- c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);
- d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;
- d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;
- d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge.

3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia;
- b) *omissis*
- c) *omissis*

4. L'espressione del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative.

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.

5. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto.

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione."

Nota all'articolo 63

- L'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 58

Deroghe alla richiesta di parere

1. Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine a:

- a) progetti di importo non superiore a 300.000 euro;

- b) varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 5, nonché varianti relative agli oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli oneri per spese tecniche;
- c) progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori al venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto definitivo;
- d) stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;
- e) varianti che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetti non sottoposti originariamente al parere dell'organo consuntivo, anche se, per effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze dell'organo consultivo;
- f) progetti redatti a seguito di affidamento dei lavori pubblici in concessione o secondo il criterio ~~di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)~~ **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
- g) *omissis*
- g bis) *omissis*
- g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)."

Nota all'articolo 64

- L'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 58.12

Riserve. Contestazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore

1. Le riserve dell'appaltatore sono esaminate e valutate dal responsabile del procedimento secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 1, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo. Il responsabile del procedimento formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito l'appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale; l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia definitivamente sulla proposta entro il termine previsto dall'articolo 26, comma 2.

2. Se sono stati già eseguiti e contabilizzati lavori per una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'importo stabilito dal contratto e se l'importo delle riserve supera il 5 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento esamina e valuta le riserve secondo le disposizioni del regolamento di attuazione e formula una proposta di accordo bonario per la loro risoluzione entro centoventi giorni dall'apposizione delle riserve. L'amministrazione aggiudicatrice si pronuncia entro novanta giorni dalla formulazione della proposta di accordo bonario.

3. Per i fini di questo articolo, le riserve esposte dall'appaltatore non sono esaminate e valutate dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;
- b) richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;
- c) richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione dell'opera da parte dell'affidatario; ~~e nel caso di cui all'articolo 51 bis~~ **(soppresse)**;
- d) richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;

e) sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge.

4. A fine lavori le riserve previste dal comma 3 possono comunque essere sottoposte dall'appaltatore al dirigente generale competente, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

5. L'accordo bonario ha natura transattiva.

6. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo dall'articolo 46 ter. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

7. Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione. Nel caso di riserve relative a errori od omissioni di progettazione ~~riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2,~~ **(soppresse)** si applica la disciplina delle varianti. Le riserve di questo comma non rilevano ai fini del raggiungimento della soglia prevista dal comma 2.

8. L'appaltatore può ricorrere alla Giunta provinciale per chiedere la rivalutazione delle riserve non trattate o respinte.

8 bis. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale."

Nota all'articolo 65

- L'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 58.14.1

Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione, individuano in un apposito allegato i lavori in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti i lavori per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione.

2. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso ai sensi dell'articolo 27 bis. L'avviso contiene:

- a) una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione;
- b) la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato;
- c) nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte.

3. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione.

4. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a 1 milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice.

5. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una

successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.

6. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

7. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dalla presente legge in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, l'amministrazione aggiudicatrice può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato dello strumento di programmazione relativo all'anno successivo.

8. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ~~nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 35~~ **l'insussistenza di motivi di esclusione in capo ai partecipanti** nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione, oltre ai requisiti speciali e ulteriori previsti dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 58.13, comma 3."

Nota all'articolo 66

- L'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 64

Disposizioni finali

1. Per gli istituti non previsti dalla presente legge trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione.

1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a norme abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge.

2. I regolamenti di attuazione della presente legge sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Nota all'articolo 67

- L'articolo 18 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 - e cioè della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Licitazione privata

1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti nel bando di gara, che presentino richiesta di invito.

2. Della licitazione privata deve essere dato preventivo avviso da pubblicarsi anche per

estratto su almeno un quotidiano locale e sul sito internet individuato dalla Provincia, nonché con le eventuali ulteriori modalità da determinarsi nel provvedimento a contrarre.

3. Il bando di gara deve indicare:

- a) l'ente proponente, gli estremi del provvedimento a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
- ~~b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista; (abrogata)~~
- c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti, nonché la eventuale documentazione da allegarsi alla richiesta di invito;
- d) i requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell'articolo 24;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
- f) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito nonché il termine entro il quale si deve procedere agli inviti.

4. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione.

5. Si dà luogo alla gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta, se ritenuta congrua.

6. Pervenute le richieste, l'amministrazione provvede entro il termine di cui al comma 3, lettera f), ad invitare alla gara le ditte ritenute idonee per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. La lettera di invito, da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:

- a) l'espresso riferimento al bando di gara e ai singoli elementi in esso indicati;
- b) la data, l'ora e il luogo fissati per lo svolgimento della gara nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
- c) l'eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all'offerta;
- d) *omissis*

~~8. L'offerta non è presa in considerazione se condizionata, generica o mancante di alcuni degli elementi di cui al comma 7 anche se integrata dal riferimento ad altri atti o documenti. (abrogato)~~

9. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente sino alla conclusione della procedura di gara, mentre non vincola l'amministrazione; nel caso di presentazione di più offerte da parte della stessa ditta, viene presa in considerazione unicamente l'ultima pervenuta.

10. Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si ritiene prevalente quest'ultimo.

11. Il provvedimento di cui all'articolo 13 o il bando di gara possono anche prevedere l'invio alle ditte prescelte di uno schema di contratto con l'invito a restituirlo, previa sottoscrizione, con l'indicazione del prezzo offerto.

~~12. L'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione. In alternativa, dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, l'aggiudicazione è disposta facendo ricorso al criterio del prezzo più basso.~~

~~12 bis. Nel caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono indicati, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza. (abrogati)~~

12 ter. Sono considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento. Le offerte anomale sono escluse dalla gara se nei termini previsti

dal bando non sono pervenute giustificazioni o se esse non sono state ritenute idonee.

12 quater. Possono essere affidati all'originario prestatore, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dell'appalto iniziale, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso prestatore mediante un precedente appalto, aggiudicato ai sensi di questo articolo, purché tale ulteriore affidamento sia indicato in occasione del primo appalto e il costo stimato dei servizi successivi sia preso in considerazione per la determinazione del valore globale dell'appalto.

13. Ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di norma sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

14. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dal regolamento di attuazione."

Nota all'articolo 68

- L'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Asta pubblica

1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.

2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati ~~dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18~~ **dai commi 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18**, in quanto compatibili nonché da apposite disposizioni del regolamento di attuazione.

3. *omissis*"

Nota all'articolo 69

- L'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e con l'eccezione del Comune di Trento, i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, i comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa

provinciale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. ~~Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo~~
Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a..

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale previgente."

Nota all'articolo 70

- L'articolo 53 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 53

Cessazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione cessano di avere applicazione tutte le disposizioni di legge o di regolamento statali che disciplinano la materia ad esclusione di quelle espressamente richiamate negli articoli della presente legge e di quelle la cui applicabilità discende dagli obblighi derivanti dai trattati istitutivi delle comunità europee.

1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a norme abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge."

Nota all'articolo 71

- L'articolo 34 ter 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) - dispone:

"Art. 34 ter 1

Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese

1. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti e la gestione delle imprese, comprese quelle turistiche e alberghiere, nel rispetto della disciplina europea. I fondi sono gestiti da istituti bancari o da società di locazione finanziaria convenzionati con la Provincia che si impegnino ad alimentare tali fondi con risorse proprie secondo quanto previsto dalla delibera di cui al comma 3. I trasferimenti di somme ai fondi di rotazione sono disposti alla conclusione positiva dell'istruttoria relativa alle pratiche di finanziamento delle imprese, circa il rispetto di quanto previsto dalla deliberazione ai sensi della lettera a) del comma 3.

1 bis. La Giunta provinciale, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale, può affidare lo svolgimento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti previsti da quest'articolo ai soggetti gestori dei fondi di rotazione e agli altri soggetti previsti da questa legge ai quali possono essere affidate le funzioni relative alla concessione di contributi.

2. Per i fini del comma 1 può essere utilizzata una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo regionale individuato dall'articolo 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, prevede le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, fra cui, in particolare:

- a) i criteri per la concessione dei sostegni alle imprese a valere sui fondi di rotazione;
- b) i contenuti essenziali della convenzione tra la Provincia e i gestori dei fondi di rotazione, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari;

- c) le condizioni e le garanzie per l'erogazione del finanziamento ai richiedenti;
- d) le modalità di amministrazione dei fondi di rotazione, da effettuare con separata contabilità.

4. I finanziamenti alle imprese disciplinati da quest'articolo sono cumulabili con le altre agevolazioni previste da questa legge nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 3."

- L'articolo 27, comma 1, della legge provinciale di contabilità 1979 - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio con propria deliberazione."

Nota all'articolo 72

- Per l'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 si veda la nota all'articolo 34.
- Per l'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 si veda la nota all'articolo 36.
- Per l'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 si veda la nota all'articolo 42.
- Gli articoli 27, 27 bis, 28, 30 bis, 39 bis, 42, 51 e 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 27

Bandi di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel bando di gara, indicano se un appalto pubblico o un accordo quadro sono aggiudicati mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata o dialogo competitivo.

2. Nel bando di gara d'importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle offerte o delle richieste d'invito, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di procedure ristrette, il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di gara deve essere rinnovata.

~~3. I bandi sopra soglia sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura prevista dall'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE. (abrogato)~~

Art. 27 bis

Pubblicità dei bandi di gara

1. I bandi di gara per l'esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle offerte o delle domande stabilito dal bando medesimo.

~~2. Per i lavori d'importo superiore a 2 milioni di euro e inferiori alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati anche in un apposito sito internet o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.~~

~~3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i bandi relativi alle gare d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea per via elettronica o con altri mezzi di trasmissione. I bandi di gara sono pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in un apposito sito internet, per estratto in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a diffusione provinciale, non prima della data della loro trasmissione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. La~~

~~pubblicazione menziona la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione. (abrogati)~~

4. Gli estratti dei bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia e l'importo dei lavori, la località di esecuzione, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta, l'indirizzo dell'ufficio dove si possono acquisire le informazioni necessarie e, per gli appalti sopra soglia comunitaria, la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

~~6. Ai fini di questo articolo per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi d'interesse generale; per quotidiani provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel territorio della provincia e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi d'interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei quotidiani. (abrogato)~~

7. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento.

Art. 28

Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

~~2. Per i lavori d'importo superiore a 2 milioni di euro l'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è pubblicato anche in un sito internet individuato dalla Provincia o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.~~

~~3. L'amministrazione aggiudicatrice che ha aggiudicato un appalto o una concessione d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria invia l'avviso di aggiudicazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea entro quarantotto giorni dall'avvenuta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario; successivamente pubblica il medesimo avviso con le modalità previste dai commi 1 e 2. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.~~

~~4. Gli avvisi relativi ad appalti sopra soglia comunitaria sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE. (abrogati)~~

5. Copia dell'avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

6. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

Art. 30 bis

Procedura aperta

1. La procedura aperta è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

2. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione.

4. ~~Si applicano le disposizioni dell'articolo 39: (abrogato)~~

Art. 39 bis

Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione tecnica la cui composizione è disciplinata nel regolamento di attuazione.

2. ~~La Giunta provinciale definisce, con apposito provvedimento, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni tecniche. Per la definizione del compenso per i componenti, ivi compresi quelli che siano dipendenti della Provincia o degli enti strumentali, si applica la misura determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento); ai componenti esterni spetta anche il gettone di presenza determinato ai sensi della predetta disposizione. Per i componenti esterni, nei casi di particolare complessità della valutazione da effettuare, i compensi possono essere determinati nella misura massima attribuibile su base annuale agli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della legge provinciale n. 12 del 1983. (abrogato)~~

3. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 42

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. ~~L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato nell'offerta, aumentata al 40 per cento se ricorre il caso previsto dal comma 12.~~

2. ~~L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:~~

- a) ~~che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;~~
- b) ~~che l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;~~
- c) ~~che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 35;~~
- d) ~~che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. (abrogati)~~

3. Le autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

4. ~~Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica che provvederà a~~

~~corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite o, in alternativa, che gli affidatari, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, devono trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto gli affidatari comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del loro importo e con proposta motivata di pagamento. Il regolamento di attuazione detta le modalità e le condizioni concernenti il pagamento del subappaltatore, nonché le forme di garanzia a favore del subappaltatore.~~

~~4 bis. Se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede, salvo diverse motivazioni, sentito l'affidatario e anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società anche consortili eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, nonché ai subappaltatori e ai cottimisti, dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.~~

~~4 ter. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi del comma 4 bis e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 pubblica nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.~~

~~5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo restando che l'importo complessivo del contratto di subappalto non può presentare un ribasso superiore al 20 per cento della somma dei predetti prezzi. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. **(abrogati)**~~

6. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 2, lettera c).

7. I piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio questo obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

~~8. Fermo restando quanto disposto dal comma 14, l'amministrazione aggiudicatrice provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, purché essa sia completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale n. 23 del 1992; il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. **(abrogato)**~~

9. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni a lui affidate, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti o di strutture speciali da individuare con il regolamento di attuazione. Il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio di questi impianti e strutture speciali, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d), con le modalità definite dal regolamento di attuazione.

~~10. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.~~

~~11. Ai fini di questo articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del~~

~~personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se risultano singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, recanti il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.~~

~~12. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano nel capitolato speciale e nel bando le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile dal 30 per cento al 40 per cento.~~

~~13. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, nei casi individuati dal regolamento di attuazione, l'appaltatore può far eseguire in subappalto lavori in eccedenza rispetto all'importo autorizzato per un massimo del 5 per cento su ogni contratto di subappalto, con comunicazione preventiva all'amministrazione aggiudicatrice e senza autorizzazione preventiva, purché l'appaltatore dichiari che il subappaltatore è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.~~

~~14. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, l'appaltatore può far eseguire in subappalto lavorazioni d'importo singolarmente non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto, comunque in termini assoluti non superiori a 150.000 euro e complessivamente non superiori al 2 per cento dell'importo di appalto, tramite comunicazione preventiva all'amministrazione aggiudicatrice recante la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), e nel rispetto di questo articolo.~~

~~15. Il fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore può comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore. **(abrogati)**~~

Art. 51

Varianti progettuali

~~1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi:~~

- ~~a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;~~
- ~~b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente;~~
- ~~c) errori oppure omissioni di progettazione;~~
- ~~d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;~~
- ~~e) nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.~~

~~2. Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.~~

~~3. La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, d'importo superiore al quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del~~

~~regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. (abrogati)~~

4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo.

5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

- a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;
- ~~b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. (abrogata)~~

~~6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui importo originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l'accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera.~~

~~7. Nel caso di variante dovuta a interessi pubblici sopravvenuti che determini un aumento superiore al quinto rispetto all'importo originario di contratto, l'approvazione è subordinata all'accertamento da parte della Giunta provinciale delle cause che hanno determinato la variante e della sua necessità, nonché alla conseguente modifica degli atti di programmazione. Le varianti di questo tipo possono essere affidate all'originario contraente esclusivamente se sussistono i presupposti dell'articolo 33, comma 3. (abrogati)~~

8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.

9. Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico.

~~10. I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione. (abrogato)~~

Art. 52

Spese in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro.

2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono

rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

4. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

5. Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 6, non è dovuto.

6. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.

6 bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51.

7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte.

8. Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro.

10. Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.

10 bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

~~10 ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia non è dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il regolamento di attuazione può stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo per cui si potrà autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva non è dovuta per i contratti di importo non superiore a 100.000 euro. (abrogato)~~

10 quater. *omissis*"

- Gli articoli 16, 20, 25, 44, 60, 126 e 138 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici), come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 16

Prestazioni professionali

1. Ai fini dell'articolo 3, comma 6, della legge, si intendono per prestazioni oggetto di

ciascun contratto, affidabili anche distintamente secondo la procedura prevista per il rispettivo valore stimato, una o più delle seguenti prestazioni specialistiche, dotate di autonomia funzionale in ragione delle competenze professionali richieste e delle diverse componenti della progettazione:

- a) prestazioni professionali normali:
 - a.1) progettazione;
 - a.2) progettazione integrata;
 - a.3) progettazione architettonica;
 - a.4) progettazione strutture;
 - a.5) progettazione geotecnica;
 - a.6) progettazione impianti gallerie;
 - a.7) progettazioni impianti elettrici edifici;
 - a.8) progettazioni impianti termoidraulici;
 - a.9) rilievi;
 - a.10) perizia geologica tecnica;
 - a.11) coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
 - a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
 - a.13) elaborazione studio VAS;
 - a.14) elaborazione studio VIA;
 - a.15) direzione lavori;
 - a.16) direttori operativi;
 - a.17) ispettore di cantiere;
 - a.18) contabilità e sorveglianza sui cantieri;
- b) prestazioni professionali speciali:
 - b.1) frazionamenti e pratiche catastali;
- c) prestazioni professionali accessorie:
 - c.1) prestazioni preparatorie e connesse;
 - c.2) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli;
 - c.3) le attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti specializzazioni.

~~2. Ai fini della scelta della procedura di affidamento, i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati se tali prestazioni sono affidate al medesimo soggetto, anche in tempi diversi. (abrogato)~~

~~3. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'affidamento di ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo. (abrogato)~~

~~4. La progettazione definitiva è di norma affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. (abrogato)~~

5. Ferma restando l'applicazione del comma 2, la progettazione preliminare può essere affidata disgiuntamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, quando è finalizzata alla programmazione.

6. Se non specificato, l'incarico di direttore dei lavori non comprende le prestazioni di ispettore di cantiere e di sorveglianza sui cantieri.

7. Nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere all'affidamento di incarichi separati di direttori operativi e di ispettore di cantiere nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

8. Le amministrazioni aggiudicatrici di norma provvedono con proprio personale alle funzioni di ispettore di cantiere e di assistenza giornaliera.

9. Se nell'ufficio di direzione dei lavori sono individuati più professionisti con mansioni di direzione in diversi ambiti specialistici, l'amministrazione aggiudicatrice individua il soggetto che garantisce il coordinamento delle loro attività nei confronti degli appaltatori, in modo che un solo soggetto svolga funzioni di interfaccia verso le imprese esecutrici.

10. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali se ciò è richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

11. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

12. Il subappalto di prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 12 bis, della legge è effettuato con le modalità previste dall'articolo 42 della legge. Non costituisce comunque subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi o la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

13. Il collaudo statico delle opere e dei lavori pubblici è affidato ai soggetti previsti dall'articolo 24 della legge con la procedura prevista dall'articolo 20, comma 7, della legge.

Art. 20

Convenzioni

~~1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano gli schemi tipo di convenzione, previsti dall'articolo 20 della legge, in conformità ai criteri contenuti nell'allegato G. (abrogato)~~

2. Per l'affidamento degli incarichi tecnici sono adottati i capitolati prestazionali di cui all'allegato H.

3. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

4. Se la convenzione prevede anticipazioni di pagamento del compenso non correlate allo svolgimento per fasi dell'incarico, il pagamento è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta di importo pari all'acconto medesimo. La garanzia fideiussoria è svincolata al pagamento del saldo.

5. Le penali da applicare ai soggetti incaricati sono stabilite nella misura giornaliera compresa tra l'uno per mille e il cinque per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

6. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, le convenzioni prevedono che il professionista e l'eventuale subappaltatore siano tenuti ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

Art. 25

Confronto concorrenziale per l'affidamento di incarichi

1. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono degli elenchi tenuti dagli ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

~~2. L'incarico è attribuito in base ad uno dei seguenti criteri:~~

- ~~a) prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara;~~
- ~~b) offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base a criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della prestazione quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo e la qualità. (abrogato)~~

3. Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte

anomale si applica l'articolo 40, comma 1, della legge.

4. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice in particolare:

- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
- c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
- f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. L'amministrazione aggiudicatrice rende noto il risultato del confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 28, comma 1, della legge.

Art. 44

Lavori sequenziali

~~1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. I lotti funzionali sono parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le condizioni e i casi in cui possono essere effettuati i lavori sequenziali. (abrogato)~~

2. Nei lavori sequenziali l'efficacia di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica che sia possibile effettuare la consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorso sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale dei lavori, l'appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione il valore complessivo stimato di tutti i contratti di appalto per la scelta della procedura di affidamento dei lavori sequenziali e prendono in considerazione il valore di ciascun contratto di appalto per l'individuazione dei requisiti di partecipazione delle imprese.

4. Per l'esecuzione dei lavori sequenziali l'amministrazione aggiudicatrice predispone il programma generale dei lavori, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.

5. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia se comprese nel quadro economico di progetto.

Art. 60

Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e su proposta del responsabile del procedimento, nomina una commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione tecnica è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stessa incaricato di funzioni apicali.

3. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni tecniche hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

~~7. I commissari diversi dal presidente sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in casi di esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie:~~

- ~~a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;~~
- ~~b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.~~

~~8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di accertamento della carenza di organico ai sensi del comma 7, le modalità di formazione e di tenuta degli elenchi previsti dal comma 7, lettere a) e b), nonché le modalità di individuazione dei componenti della commissione tecnica. (abrogati)~~

9. L'atto di nomina dei membri della commissione tecnica ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. La proposta di incarico è oggetto di accettazione.

10. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione tecnica.

Art. 126

Varianti progettuali

1. Nessuna modifica al progetto approvato può essere apportata dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti indicati all'articolo 51 della legge e da questo articolo.

2. Il mancato rispetto del comma 1 comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso l'esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'amministrazione aggiudicatrice dalla violazione di questo articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire dall'esecutore modifiche al progetto che non sono state preventivamente approvate.

4. Se rileva la necessità di effettuare modifiche al progetto ai sensi dell'articolo 51 della legge, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Di norma la variante progettuale è elaborata dal progettista.

5. L'amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare all'esecutore la realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dei commi 8 e 9. In tal caso l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori previsti dalla variante progettuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

6. I lavori previsti dalla variante progettuale sono valutati usando i prezzi di contratto, fatto

salvo quanto disposto dal comma 7. Se questi lavori comprendono categorie di lavorazioni non previste o se per la loro esecuzione è necessario usare materiali per i quali non è stato fissato il prezzo contrattuale, il responsabile del procedimento determina ed approva nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 129.

7. Se la variante progettuale comporta il superamento del limite previsto dal comma 5, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione dell'esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni. Se l'esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il responsabile del procedimento e non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

8. Il quinto dell'importo di contratto ai sensi del comma 5 è determinato sull'importo risultante dal contratto originario.

9. Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge, nel calcolo previsto dal comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico individuate ai sensi dell'articolo 15 e per cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).

~~10. Se i lavori conseguenti alla variante progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi del comma 5, la perizia suppletiva e di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere per accettazione. Se i lavori conseguenti alla variante progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi del comma 7, la perizia suppletiva e di variante è accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo al contratto principale.~~

~~11. Gli atti di sottomissione e gli atti aggiuntivi al contratto fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione della variante progettuale, fatti salvi gli interventi ordinati direttamente dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 127. (abrogati)~~

12. Fermo restando il divieto di apportare ai progetti modifiche che alterano la natura e la destinazione dei lavori, se le varianti progettuali comportano, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee secondo quanto previsto dalla parte amministrativa del capitolato speciale di appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore, allo stesso è riconosciuto un equo compenso comunque non superiore al quinto dell'importo del contratto. Ai fini di questo comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

13. In caso di dissenso sulla misura del compenso previsto dal comma 12, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

~~14. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'articolo 51 della legge, consentono di disporre varianti progettuali è demandato al responsabile del procedimento.~~

~~15. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'amministrazione aggiudicatrice, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la modifica progettuale. Se i lavori non possono essere eseguiti secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento sospende i lavori nella parte non realizzabile ed, avvalendosi del supporto della struttura competente in materia legale, adotta ogni provvedimento utile per il perseguimento dell'interesse pubblico.~~

~~16. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge il responsabile del procedimento dispone l'accertamento in contraddittorio con il progettista, anche avvalendosi della direzione lavori, del responsabile di progetto o dell'organo di collaudo in corso d'opera ove~~

~~nominato.~~

~~17. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.~~

~~18. Nel caso in cui l'errore od omissione progettuale comporti l'impossibilità tecnica di poter realizzare o di poter utilizzare l'opera, anche apportando al progetto le modifiche previste dall'articolo 51 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge e quindi indice una nuova gara per l'assegnazione dei lavori di completamento, con una procedura ammessa tra quelle di importo corrispondente. L'aggiudicatario iniziale è sempre invitato a presentare offerta, salvo il caso in cui l'errore progettuale dipenda dalla progettazione predisposta dall'esecutore dei lavori nel caso di affidamento dell'esecuzione unitamente alla progettazione. **(abrogati)**~~

19. Se il progetto definitivo o esecutivo è stato redatto dall'esecutore e la variante progettuale deriva da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 138

Disposizioni generali per il subappalto

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, della legge, la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente è stabilita con riferimento al prezzo del contratto di appalto per tale categoria, compresi i relativi oneri per la sicurezza ed escluse le lavorazioni, indicate nel bando, per le quali è richiesta per legge l'abilitazione.

2. L'importo individuato ai sensi del comma 1 costituisce il limite massimo per le autorizzazioni ai contratti di subappalto, non considerando il ribasso applicato nei medesimi contratti di subappalto rispetto ai prezzi di contratto per le lavorazioni della categoria prevalente. Ai fini del rispetto del predetto limite, non si considerano i contratti di subappalto relativi a lavorazioni indicate in bando per le quali è richiesta per legge l'abilitazione.

3. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati indicati in sede di gara non costituisce subappalto. Si applica comunque l'articolo 42, comma 2, lettera d), della legge.

4. Il cottimo contemplato nell'articolo 42 della legge consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 42, comma 5 della legge, il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso. L'appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

6. Ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 43 della legge, le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nei capitolati speciali e nei contratti d'appalto l'obbligo per l'appaltatore di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel contratto d'appalto principale e che in caso contrario l'amministrazione non autorizza il subappalto.

~~7. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 42, comma 5, della legge e da questo articolo preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della legge, secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.~~

8. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, individuate nel capitolato speciale

~~e richiamate nel bando ai fini dell'articolo 42, comma 12, della legge, consentono il superamento della quota subappaltabile del 30% per il loro importo e comunque fino al limite del 40%, compresi gli eventuali relativi oneri per la sicurezza.~~

~~9. Per i subappalti affidati ai sensi dell'articolo 42, comma 14, della legge, tramite preventiva comunicazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede alle verifiche, anche a campione, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 42, comma 2, lettere c) e d), della legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. I subappalti affidati ai sensi dell'articolo 42, comma 14, della legge sono considerati ai fini del rispetto del limite relativo alla quota parte subappaltabile previsto dal comma 1 del medesimo articolo. **(abrogati)**~~

- Gli articoli 2 bis, 5, 8, e 20 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2 bis

Disciplina dell'attività contrattuale dei comuni

~~1. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, all'attività contrattuale dei comuni, singoli o associati, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di questo capo, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano. I comuni disciplinano con regolamento gli aspetti organizzativi della materia nel rispetto delle norme comunitarie e provinciali concernenti le procedure contrattuali. Resta esclusa l'applicabilità degli articoli 4, commi 1 e 2, 10, 13, comma 3, 15, comma 4, 16, 20, comma 9, 22, 25, 26, 26 bis, 30, 31, comma 5, 32, 36, commi 1 e 2 e 38.~~

~~2. I comuni, singoli o associati, qualora non approvino propri capitolati generali in forma di regolamento, possono richiamare nei contratti i capitolati generali della Provincia o dello Stato. **(abrogati)**~~

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme di settore i comuni, singoli o associati, possono procedere all'acquisto di beni immobili a trattativa privata, ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 3, 4, 5 e 6. La valutazione di congruità del prezzo d'acquisto, ad esclusione degli acquisti di beni d'interesse storico-artistico, è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 7 e 8, fino a che non sia diversamente disposto dal regolamento comunale; nei casi in cui sia richiesta la concessione di finanziamenti previsti da leggi provinciali continua ad applicarsi l'articolo 36, comma 9.

4. I comuni, singoli o associati, disciplinano con proprio regolamento l'alienazione di beni mobili inservibili e la cessione in godimento dei beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 37 e 39.

Art. 5

Contenuto e durata

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, salvo casi particolari di necessità da indicare nel provvedimento a contrarre, non possono contenere clausole di proroga o rinnovazione tacite.

2. Ove non diversamente motivato nel provvedimento a contrarre di cui all'articolo 13, i contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni.

~~3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina della presente legge. **(abrogato)**~~

4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

~~4 bis. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per il calcolo dell'importo stimato dei contratti secondo i principi stabiliti nella normativa europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano. **(abrogato)**~~

Art. 8

Cauzione e penale

~~1. Per la stipulazione dei contratti di cui alla presente legge può essere richiesta la prestazione di cauzione provvisoria.~~

~~2. I capitolati generali e speciali ovvero il provvedimento a contrarre possono prevedere la prestazione di idonea cauzione definitiva a favore della Provincia a garanzia dell'esatto adempimento dei contratti. (abrogati)~~

~~3. omissis~~

4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la costituzione, lo svincolo e la restituzione della cauzione. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto la cauzione è incamerata a titolo di penale, secondo la procedura di cui al regolamento di attuazione.

5. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

6. Nei capitolati generali e speciali ovvero nel provvedimento a contrarre può essere stabilito, a carico della controparte che si renda inadempiente o responsabile di negligenze o ritardi il pagamento di una penale.

Art. 20

Appalto concorso

1. Si fa luogo ad appalto concorso allorché per ragioni indicate nel provvedimento a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale, ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione.

2. In tali casi, con il provvedimento è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio il bando di gara.

3. Il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni della presente legge relative alla licitazione privata in quanto compatibili, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

4. Le persone o ditte prescelte, in base ai loro requisiti di capacità e affidabilità, tra quelle che hanno richiesto di partecipare alla gara secondo le modalità previste nel bando, sono invitate a presentare la propria offerta contenente il progetto o la proposta di vendita, le condizioni di esecuzione e i prezzi nei termini e nelle forme stabilite dalla stessa lettera di invito.

5. L'aggiudicazione è disposta in base all'esame comparativo delle offerte presentate, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, sentito il parere d'apposita commissione tecnica di non più di sette membri.

6. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze della Provincia, la stessa può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

7. Nel bando di concorso può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per i progetti risultati non vincitori.

8. All'aggiudicazione deve seguire la stipulazione, nelle forme di cui all'articolo 15.

~~9. Ai componenti della commissione tecnica di cui al comma 5 spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento); la Giunta provinciale, con il provvedimento di nomina della commissione, può prevedere che ai componenti della commissione, in luogo del gettone di presenza previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale n. 4 del 1958, sia concesso un compenso da determinare nella misura massima stabilita per la corresponsione dell'assegno compensativo secondo quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della stessa legge. (abrogato)"~~

- L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto.

1 bis. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni di comuni. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali è determinata la ripartizione di quest'obiettivo per ciascun ente interessato. Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. *omissis*

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) rispetto alle assunzioni per il triennio 2015-2017:

- 1) i comuni e le comunità possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti. Entro il 30 luglio 2016, a seguito della valutazione dei progetti di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ridefinire la percentuale di risparmio utilizzabile per nuove assunzioni da parte dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata. Per il personale addetto alle funzioni esercitate in gestione associata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le autorizzazioni sono richieste dall'ente capofila individuato nella convenzione d'ambito, o sottoscritte dalla maggioranza dei sindaci che formano l'ambito di riferimento, anche per conto degli altri enti associati. Possono essere portate a termine nel corso del 2016 le assunzioni autorizzate nel 2015, nel rispetto della disciplina vigente per tale anno. I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento

calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. E' sempre ammessa l'assunzione per mobilità di personale del comparto autonomie locali, fermo restando che i posti lasciati liberi per mobilità non possono essere conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio;

- 2) gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi, oppure se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea. Sono in ogni caso ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette; gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e comunque i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale; è ammessa l'assunzione di un'unità di personale di profilo amministrativo o contabile per il servizio socio-assistenziale;
- 2 bis) fino alla definizione delle nuove zone di vigilanza ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), l'assunzione di ruolo di custodi forestali è ammessa esclusivamente per mobilità. Dopo tale definizione l'assunzione è ammessa esclusivamente per la sostituzione di personale cessato dal servizio, nel rispetto della dotazione fissata a seguito del processo di razionalizzazione previsto dalla predetta disposizione;
- 3) *omissis*
- 4) per le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006 gli enti capofila possono assumere, in base a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012, per dotarsi dell'organico adeguato al modello di riorganizzazione delle funzioni definito a livello del rispettivo territorio, e prioritariamente con mobilità dalla Provincia;
- 5) *omissis*
- 6) gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti. E' ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014;
- 6 bis) i comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015 possono assumere fino a due unità di personale, di cui una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31 dicembre 2013;
- 7) limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni; le posizioni lavorative dichiarate eccedentarie ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013 non possono essere ripristinate nella dotazione organica né sostituite con mobilità. Se dopo l'entrata in vigore di questa disposizione sono adottate norme statali, che

modificano le predette condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tali norme si applicano in deroga a questa disposizione. Le comunità, i comuni e le loro forme associative possono applicare la normativa statale in materia anche assumendo oneri a proprio carico; nel caso delle gestioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e l'individuazione delle posizioni da dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, sono disposte nell'ambito del progetto di organizzazione dei servizi in applicazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;

- b) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, per il personale dei comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, fino al 29 luglio 2015, conformemente all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012, e il blocco della corresponsione di integrazioni dell'indennità di vacanza contrattuale per lo stesso periodo; gli enti locali impegnano gli organi di amministrazione degli enti strumentali privati, controllati singolarmente o congiuntamente, a non procedere al rinnovo degli accordi aziendali per gli anni e con le modalità previsti da questa lettera;
- c) *omissis*
- d) *omissis*
- d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;
- d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;
- d quater) *omissis*
- e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;
- e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);
- e ter) per l'anno 2013, la possibilità per gli enti e organismi pubblici e privati controllati direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta, di assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo nei limiti del personale cessato

dal servizio nel medesimo anno ovvero nell'anno precedente, e solo a condizione che sia garantita una riduzione rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2011, al netto degli incrementi dovuti ai contratti collettivi o individuali in essere; questa limitazione non trova applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza e delle società che operano in regime misto, limitatamente alle assunzioni finalizzate allo svolgimento di attività in regime di concorrenza, per le assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini richiesti dall'ente di riferimento o dalle autorità di regolazione ovvero il rispetto di obblighi normativi, nonché per le assunzioni conseguenti ad incrementi di attività o a nuovi investimenti produttivi. Sono fatte salve in ogni caso le assunzioni conseguenti a procedure selettive già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono comunque ammesse le assunzioni per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

~~3 bis. Per assicurare il contenimento delle spese di funzionamento e il rispetto degli obiettivi fissati per ciascun ente ai sensi del comma 1 bis, gli enti locali possono effettuare spese a calcolo di importo non superiore a duemila euro senza ricorrere a sistemi telematici di negoziazione, per acquistare beni e servizi ad un prezzo inferiore a quello proposto per prodotti comparabili nei mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"). (abrogato)~~

3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.

3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38.

4. *omissis*

5. *omissis*

5 bis. *omissis*

6. *omissis*

7. Per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o

l'elezione.

8. *omissis*

8 bis. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona, in quanto compatibili.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

9 bis. I numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 3 sono abrogati a decorrere dalla data individuata nel provvedimento d'individuazione degli ambiti previsto dall'articolo 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 11 dicembre 2015, n. 113, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 29 dicembre 2015.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 25 gennaio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" il 24 febbraio 2016.